

Università degli Studi di Napoli Federico II

Marca bollo

ca đa

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Per lo svolgimento di attività didattica pratica nel Corso di Studi del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, d'ora in poi denominata Soggetto Promotore, rappresentata dal RETTORE Matteo Lorito,

E

L'ASL Rieti, di seguito "Azienda ospitante" C.F. e P. IVA 00821180577, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo n. 42
C.A.P. 02100, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti - giusta delega per la sottoscrizione del
presente atto da parte del Legale Rappresentante dell'Azienda, Direttore Generale, Dott.ssa Marinella D'Innocenzo, di
cui alla Deliberazione n. 4/D.G. del 10.12.2020 per la carica domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42, autorizzato alla
stipula del presente atto giusta determinazione n del

Premesso che

- presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno i tirocini curriculari, che si attivano in osservanza del D.M. 270/2004, che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento del titolo;
- l'art. 27 del DPR 382/80 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale nonché di competenze professionali aggiuntive;
- l'art. 8 comma 1° della Legge 341/90, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei corsi di studio della collaborazione dei soggetti pubblici e privati;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione.

L' Università degli Studi di Napoli Federico II, per lo svolgimento di attività didattica pratica supervisionata da un Responsabile nell'ambito dei Corsi di studio (compresi dottorato, master, specializzazione e corso di perfezionamento) attivi presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria Produzioni Animali, finalizzata ad integrare e perfezionare le conoscenze professionali e la formazione culturale dello studente ed a sperimentare modalità didattiche innovative mediante la partecipazione ad attività di natura pratico-applicativa, può avvalersi di risorse e strutture esterne all'Università.

Art. 2

Modalità di svolgimento delle attività didattiche pratiche integrative

Le modalità ed i tempi di svolgimento delle attività didattiche pratiche supervisionate saranno oggetto di una reciproca consultazione tra il docente o i docenti tutor dell'attività formativa interessata ed il responsabile del Soggetto ospitante.

La responsabilità dell'attività didattica pratica supervisionata spetta inderogabilmente al Docente o ai Docenti tutor; essi possono comunque avvalersi di specifiche competenze professionali del Soggetto ospitante.

Per gli studenti che svolgeranno attività didattica pratica supervisionata, in base alla presente convenzione, sarà cura del docente titolare dell'attività formativa o far pervenire all'Ufficio Affari Generali dell'Ateneo un elenco completo:

- nominativo dello studente
- matricola
- sede e periodo di svolgimento attività formativa.

Qualsiasi attività svolta dallo studente nell'ambito dell'attività didattica pratica non può costituire premessa per un rapporto di lavoro con il Soggetto Ospitante, né essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti del Soggetto ospitante da parte dello studente.

Lo studente è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività didattica pratica.

Art.3

Copertura assicurativa

L'Università garantisce che gli studenti che fruiscono dell'attività didattica pratica supervisionata, sono coperti da polizza di assicurazione infortuni che essi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, nonché per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

L'Università provvederà alla copertura assicurativa degli studenti contro gli infortuni sul lavoro (presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/1965), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Art. 4

Oneri

La collaborazione oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcun profitto finanziario di corrispettività fra il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante.

La presente convenzione, pertanto, non comporta alcun onere o forma di contribuzione a qualsiasi titolo richiesta da parte del Soggetto ospitante per l'Università in conseguenza dell'utilizzo di strutture, servizi, attrezzature e personale che sono messi a disposizione dalla struttura ospitante.

Art, 5

Sicurezza nelle attività didattiche-pratiche

Il Soggetto Promotore provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- a. sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, laddove necessaria e prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- b. informare e formare i tirocinanti sui **Fattori di rischio** connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L; 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
- c. fornire idonei DPI.

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

a. garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione anche mediante la compilazione dell'ALL I in caso di Azienda/Ente o ALL II in caso di Libero Professionista;

- b. garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08;
- c. informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- d. integrare, se necessario, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenza;
- e. integrare, **laddove** necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- f. integrare, se necessario, il protocollo sanitario adottato sottoponendo il tirocinante a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- g. informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- h. verificare il possesso dei DPI e fornire ai tirocinanti quelli aggiuntivi DPI nel caso di esposizione a rischi specifici associati alla mansione.

In tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento dell'attività formativa, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

Si precisa, infine, che in caso di **soggetto pubblico** la sottoscrizione della convenzione attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza. Non risulta pertanto necessaria la compilazione della autodichiarazione di cui agli allegati citati al punto a.

Art. 6

Il docente che richiede l'attivazione della convenzione, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore, provvede a:

- a. fornire, al soggetto ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela del tirocinante);
- accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (ALL. I o ALL. II a seconda che sia Azienda/Ente o Libero Professionista);

- c. compilare l'autodichiarazione allegata (All. II) in qualità di Tutor/RADRL in assenza di compilazione dell'ALL. I da parte del soggetto ospitante al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste durante il tirocinio;
- d. programmare la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti laddove prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41,
 D. Lgs. 81/08);
- e. accertarsi del possesso di idonei DPI.

Art. 7

Durata

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dell'attività formativa.

Art. 8

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Le Parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art.26 del GDPR in relazione ai trattamenti specificati nell'addendum "Accordo di Contitolarità" (ALL. III) che sottoscritto dalle parti forma parte integrante della presente convenzione.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti assumono la qualità di titolari autonomi del trattamento e assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 9

Disposizioni finali

La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore. Nei casi previsti, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate.

E' soggetta ad imposta di bollo di euro 48,00 ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante:

•	Virtualmente, ex art. 15 del DPR 642/1972 – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Uff. territoriale					
	din	del				
-	Apponendo il contrassegno telematico (ma	arca da bollo) per un importo di euro 48,00	rilasciato in data			
	codice univoco identificativo					
La pre	esente Convenzione verrà registrata in caso d	'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 d	el D.P.R. n.131 del			
26/04	1/1986, a spese della Parte che richiederà la reg	gistrazione.				
Lì						
	Università degli Studi di Napoli	ASL Rieti				
	Federico II	ASE Med				
	II RETTORE	Il Direttore Amministrativo				

Dott.ssa Anna Petti

Prof.Matteo Lorito

SCHEDA INFORMATIVA

Ragione sociale: ASC NIETI
Sede legale:
Via DEL TENTINICCO nº 42
CAP 07 100 Città RIETI Prov RI
Telefono O7 4 6 17 81
email DINE ZIONE, GENERALE @ ASC. RIETI. IT
PEC ASC. NI ETI @ PEC. IT
Altre sedi
Recapito Corrispondenza:
VIa DECTENAINICION LA CAPOLIO CITTÀ ILIETI
Settore di attività:
☐ Studi Professionali ☐ Imprese
☐ Enti del terzo settore ☐Altro
Partita IVA 0 0 8 2 1 1 8 0 5 7 7
Legale Rappresentante
Cognome DIINNOCENZO Nome MANINECCA
Nominativo della persona che tiene i contatti con l'Università degli Studi di Napoli Federico II
DOTI. JIA TORASSI NI NAPIA
Telefono 0746. 279401 email W. TOMASSINI @ ASC. NIETI. IT

Informativa si sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 recante norme sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti con il presente modulo sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Titolare del trattamento è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Esclusivamente per problematiche inerenti ad un trattamento non conformare ai propri dati personali, è possibile contattare il Titolare inviando una email al seguente indirizzo: atene@pec.unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@pec.unina.it. Per qualsiasi altra istanza relativa al procedimento in questione, deve essere contattato invece l'Ufficio Tirocini Studenti: tirocini.studenti@pec.unina.it PEC tirocini.studenti@pec.unina.it

Agli interessati competono i diritti di cui agli artt.15-22 del Regolamento UE.

Le informazioni complete relative al tratamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'ateneo:

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy.

TRASFERIMENTO VERSO PAESI EXTRA UE: Il trasferimento dei dati personali raccolti per il perseguimento delle attività di tirocinio curriculare verrà effettuato nei confronti del Paese extra UE ove nei suoi confronti sia stata adottata una decisione di adeguatezza di cui agli artt. 44 e 45 Regolamento UE 2016/679. Ove non sussista tale decisione di adeguatezza, il trasferimento dei dati personali verso un Paese extra UE sarà effettuato in base alle disposizioni previsti dall'art.46 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

ALL. I DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI <u>ITALIA</u>

(Art. 46 DPR 445/2000)

il/la so	toscritto/a
Reside	nte an°n
Consap	evole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le mendac
dichiar	azioni (art. 46, DPR 445/2000)
In quali	tà didel soggetto ospitante ,
	DIGWARA
✓	Di aver individuato e valutato i rischi presenti nella propria azienda e di aver redatto il conseguente
	Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 17, c.1, lett. A; artt. 28 e 29); oppure d
	aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate approvate dalla Commissione
	Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012;
✓	Di rispettare i requisiti degli ambienti di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (artt. 63 e 64 e All.IV);
✓	Di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) (art. 17, c.1, lett.b e art. 34
	D.Lgs. 81/08
✓	Di aver nominato il Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08 (artt. 18, 38, 39 e 41, D.Lgs. 81/08);
✓	Di aver provveduto a far eleggere il RLS e di averne comunicato il nominativo all'INAIL (art. 18, c.1, lett.a
	artt. 47, 48, 49 e 50)
✓	Di aver provveduto a formare, informare e addestrare i lavoratori e le altre figure della sicurezza (D. Lg.
	81/08: art. 36, artt. 3 comma 12-bis, 71; Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011; Accordo
	Conferenza Stato Regioni del 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, c. 2, e
	37, c. 2, D. Lgs. 81/08).
✓	Di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature, macchine e impianti conformi alla normativa vigente
	(D. Lgs 81/08 Art. 86; DPR 462/01; DM 37/08; D. Lgs. 17/10)
✓	Di aver fornito ai lavoratori i DPI previsti dalla normativa e di aver provveduto a formare, informare e
	addestrare i lavoratori sul loro corretto utilizzo (D. Lgs 81/08 Titolo III – Capo II art.76 c.1; artt. 77, 79; D. Lg
	475/92; Allegato VIII; DM 02/05/2001; Regolamento UE 2016/425)
✓	Di aver adottato, per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 dipendenti, un piano di gestione delle
	emergenze e di aver designato e formato gli addetti antincendio e primo soccorso (D. Lgs 81/08: artt. 43-46
	DM 10/03/1998; DPR 151/11) o in alternativa aver adottato le necessarie misure organizzative e gestional
	da attuare in caso di incendio.
	Data Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante

ALL. II DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Art. 46 DPR 445/2000)

II/la sottoscritto/a				***			
Nato/a a			() il	/	/	
Residente a	_() in via				n°	
Consapevole delle responsabilità e d	lelle sa	inzioni pen	ali stabil	ite dalla l	egge per le	false attesta	zioni e le mendac
dichiarazioni (art. 46, DPR 445/2000)							
In qualità di libero professionista, nel	l'ambi	to delle atti	vità a lui	attribuite	dal soggett	o promotore	
		D	CHIARA	١			
☐ che le attività in convenzione ;	per i	tirocinanti	si svolg	eranno pi	resso i seg	uenti enti p	ubblici / aziende
		_					
\square che le attività in convenzione, da	effettu	ıarsi in aml	oiti diver	si da quel	li sopraelen	cati, si svolge	ranno in spazi ch
presentano caratteristiche idonee, in	mate	ria di sicure	ezza, per	accoglier	e tirocinant	i universitari	e per l'esecuzione
delle attività previste.							
Data				Firma Libe	ro professio	nista*	

ALL. III ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

Il presente Addendum integra la parte relativa al trattamento dei dati disciplinata dall'art. 8 della Convenzione.

In ottemperanza di quanto previsto all'art. 26 del GDPR le Parti stipulano il seguente accordo di contitolarità per definire il trattamento di quei dati personali degli specializzandi/tirocinanti e dei professori/tutor che saranno trattati congiuntamente nell'esecuzione della presente convenzione.

Sono oggetto del presente accordo di contitolarità i dati personali degli studenti iscritti, dei professori, dei ricercatori e tutor coinvolti nelle attività formative, ivi compresi dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Sono altresì oggetto di contitolarità i dati assicurativi e i dati contenuti negli eventuali certificati di idoneità alla salute, rilasciati dal medico competente dell'Università e trasmessi al soggetto proponente per gli adempimenti di competenza.

Le Parti si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30.06.2003, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e dal Regolamento U.E. n. 679/2016. Per tutti quanti gli altri trattamenti non specificamente sopra indicati, le Parti rimangono autonomi titolari ed entrambe assolveranno in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In particolare, l'Ente Convenzionato/Azienda Convenzionata è Titolare del trattamento dei dati degli specializzandi/tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della eventuale cartella sanitaria).

L'Ente Convenzionato/Azienda convenzionata nomina gli specializzandi/tirocinanti che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. Gli specializzandi/tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente/Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I Titolari tratteranno i dati di ciascuna competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, agli interessati tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla

protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o

dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Per le suddette informazioni le Parti si impegnano a comunicare ai tirocinanti che le informazioni complete sulle

modalità di trattamento dei dati sono consultabili per:

- l'Università sul sito internet istituzionale alla pagina:

http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy

-l'Ente convenzionato/Azienda convenzionata sul sito internet istituzionale alla pagina web:

HTTP://www.ASC. RIETI. IT

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun Titolare, ma l'eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi già ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione

dell'evento dannoso.

Le Parti hanno l'obbligo di comunicare reciprocamente tramite Posta Elettronica Certificata qualsiasi violazione dei

dati personali ("Data Breach") inerente la Convenzione di tirocinio tempestivamente e in ogni caso al massimo entro

e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione

all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità, ai sensi dell'art.

33 del Regolamento UE 2016/679 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del

Regolamento UE 2016/679. Tale notifica deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria per

consentire, ove necessario, di notificare tale violazione all'Autorità di Vigilanza.

Per Data Breach si intende ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la

distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati

o comunque trattati.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono

essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Le comunicazioni previste dal presente accordo dovranno essere effettuate ai seguenti indirizzi;

per l'Università degli Studi di Napoli Federico II:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Ateneo:

Email:

rpd@unina.it

PEC: rpd@pec.unina.it

per l'Ente convenzionato/Azienda convenzionata:

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) dell'Istituto:

Email: DPO@ ASC. RIETI. IT
PEC: ASC. RIETI@ PEC. IT

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Li

Università degli Studi di Napoli Federico II Il RETTORE Prof.Matteo Lorito **ASL Rieti**

Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Anna Petti